

Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 23 DEL 13 APRILE 2021

Oggetto: Disposizioni inerenti gli esami finali dei percorsi di formazione e di istruzione di competenza della Regione Abruzzo.

VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Abruzzo;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTI

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020;
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 13 e del 31 gennaio 2020;

VISTI

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01-04-08-09-11-22 marzo 2020;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01- 10-26-30 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13-18-24 ottobre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;

VISTI

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n.35;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L.14.07.2020, n. 74;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con L. n.124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125, convertito con L. n.159 del 27 novembre 2020;
- il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con L.18 dicembre 2020 n. 176;
- il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n,172, convertito con L.29 gennaio 2021 n.6;
- il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1;
- il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2;

- il D.L. 12 febbraio 2021 n. 12;
- il D.L. 23 febbraio 2021 n. 15;
- il D.L. 13 marzo 2021 n. 30;
- il D.L. 1 aprile 2021 n. 44;

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute

- del 09-16-30 gennaio 2021
- del 12-13-14-27 febbraio 2021
- del 5 marzo 2021

recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE

- la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 08/01/2021 avente ad oggetto" Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing.";
- la circolare del Ministero della Salute del 31/01/2021 recante "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV2, valutazione del rischio e misure di controllo";
- la Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Prot. 0004761-08/02/2021-DGPRE-DGPRE-P recante "Ulteriori indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV2: integrazione dei dati di genotipizzazione e indagine rapida per la valutazione della prevalenza della variante SARS-CoV-2 VOC202012/01.";
- la Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, di cui al prot. 0005320-11/02/2021-DGPRE-DGPRE-P recante all'oggetto: "Trasmissione quotidiana da parte delle regioni e PPAA di dati su positività campioni SARS-COV-2 per nuove varianti e presenza di ordinanze di disposizioni relative all'articolo 3 comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021 e dei suoi allegati – cd.zona rossa - ripartiti per comune ";

RICHIAMATE le OO.PP.GG.RR. n. 99 del 06.11.2020 e n. 13 del 05.03.2021;

RILEVATO:

- che a norma dell'art. 1, comma 9, lett. z), del DPCM 03 novembre 2020, si è sospeso, sul territorio regionale, lo svolgimento in presenza delle "prove finali di abilitazione all'esercizio delle professioni";
- che conseguentemente, nell'ottica della massima precauzione si è altresì sospeso lo svolgimento in
 presenza anche delle prove finali per il conseguimento di qualificazioni di esclusiva competenza
 regionale, nonché, più in generale, di tutti gli esami previsti in esito ai percorsi di formazione e di
 istruzione autorizzati e gestiti da questa Amministrazione, fatta eccezione per gli esami dei percorsi
 di IeFP, esclusi da tale previsione a norma del richiamato art. 1, comma 9, lett. s) del DPCM 03
 novembre 2020;
- che, pertanto, tutte le suddette prove di esame, per le quali appunto si è sospeso lo svolgimento in presenza, continuano a svolgersi, ove possibile, da remoto;

DATO ATTO:

- del Rapporto n. 47 dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha classificato l'Abruzzo come regione a valutazione della probabilità bassa, con classificazione del rischio moderato - con stima di RT a 0.89
 e con tendenziale riduzione dei casi;
- delle relazioni prodotte dalle AASSLL della Regione Abruzzo ed agli atti dell'amministrazione, recanti la disamina dello scenario epidemiologico dei singoli comuni afferenti le province di Pescara, L'Aquila, Chieti, Teramo;

 della riunione dell'Unità di Crisi regionale del 9 aprile 2021, in seno alla quale, in ragione della puntuale disamina dell'andamento della situazione epidemiologica e dei dati alla stessa correlati, sia elaborati dal Dipartimento Sanità che forniti dalla e AASSLL regionali, si è rilevato come le misure restrittive adottate siano stati utili al complessivo decremento dei casi accertati;

PRESO ATTO che l'art. 25, comma 8, del richiamato DPCM 02 marzo 2021, prevede che le amministrazioni possano, in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche e organizzative dei corsi di formazione;

EVIDENZIATO, al riguardo, che il personale amministrativo e docente degli Organismi di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo, ha avuto accesso alla campagna vaccinale;

RITENUTO, conseguentemente, alla luce della situazione epidemiologica abruzzese come sopra evidenziata:

- di confermare quanto già stabilito con le predette OO.PP.GG.RR. n. 99 del 06.11.2020 e n. 13 del 05.03.2021, in ordine alle modalità di frequenza dei percorsi di formazione e di istruzione di competenza regionale;
- di stabilire che gli esami finali di tutti i suddetti percorsi:
 - o ve sia previsto, ai fini del conseguimento del connesso titolo, l'esperimento di una prova pratica, si svolgano in presenza, nel puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 9 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020" Scheda Tecnica "Formazione professionale" al DPCM 03 novembre 2020:
 - o ve la prova sia esclusivamente teorica, continuino a tenersi da remoto;

RITENUTO, altresì, precisare che le disposizioni di cui all'art.44 comma 5 del DP.C.M. del 2 marzo 2021 che sospende le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti - di cui all'art.121 del D.Lgs.n. 285/1992 - per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, sono applicabili unicamente nelle aree del territorio regionale espressamente individuate dalle Ordinanze Presidenziali recanti misure restrittive quali "zona rossa" (ex artt.38 e ss. del medesimo DPCM), permanendo sulle restanti parti della regione Abruzzo - ad oggi ascritta alla c.d. zona arancione ex art.33 DPCM 02.03.2021 - la effettuabilità delle predette prove di verifica;

ORDINA

- 1. **di confermare** quanto già stabilito con le predette OO.PP.GG.RR. n. 99 del 06.11.2020 e n. 13 del 05.03.2021, in ordine alle modalità di frequenza dei percorsi di formazione e di istruzione di competenza regionale;
- 2. **di stabilire** che gli esami finali dei percorsi di cui al punto 1):
 - ove sia previsto, ai fini del conseguimento del connesso titolo, anche l'esperimento di una prova pratica, si svolgano in presenza, nel puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 9 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020" – Scheda Tecnica "Formazione professionale" al DPCM 03 novembre 2020;
 - o ove la prova sia esclusivamente teorica, continuino a tenersi da remoto;

- 3. di assumere a precisazione che le disposizioni di cui all'art.44 comma 5 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 che sospende le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'art.121 del D.Lgs.n. 285/1992 per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, siano applicabili unicamente nelle aree del territorio regionale espressamente individuate dalle Ordinanze Presidenziali recanti misure restrittive quali "zona rossa" (ex artt.38 e ss. del medesimo DPCM), permanendo sulle restanti parti della regione Abruzzo ad oggi ascritta alla c.d. zona arancione ex art.33 DPCM 02.03.2021 la effettuabilità delle predette prove di verifica;
- 4. **di disporre** che la presente ordinanza:
- o sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, ai Sindaci dei Comuni interessati, al Dipartimento Protezione Civile regionale, alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;
- o sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione, con valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nonché, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Direttore Dipartimento
Lavoro – Sociale

Dott. Claudio Di Giampietro
firmato digitalmente

Il Componente la Giunta Avv. Pietro Quaresimale firmato digitalmente

Il Presidente Dott. Marco Marsilio firmato digitalmente